

di [Marco Bellandi Giuffrida](#)

Almeno a parole, sia i partiti al governo sia i partiti all'opposizione hanno accolto positivamente la sentenza con cui il 14 novembre la Corte Costituzionale [ha dichiarato](#) incostituzionali alcune parti della legge sull'autonomia differenziata, e non tutta la legge nella sua interezza. A sostegno delle loro posizioni, entrambi gli schieramenti hanno portato motivi diversi, concordando però che per comprendere la reale portata della sentenza bisogna aspettare la pubblicazione delle sue motivazioni, attesa per metà dicembre. A oggi, infatti, la Corte Costituzionale [ha riassunto](#) il contenuto della sua sentenza solo in un comunicato stampa, in cui ha invitato il Parlamento a modificare la legge sull'autonomia differenziata. Quest'ultima – lo ricordiamo – stabilisce i principi e il percorso da rispettare per ottenere maggiore autonomia.

Prima di riassumere i punti della legge considerati incostituzionali, nel comunicato stampa la Corte Costituzionale ha sottolineato di aver interpretato l'[articolo 116, terzo comma, della Costituzione](#) – quello che regola l'attribuzione di particolari forme e condizioni di autonomia alle regioni – in una prospettiva che lo collega ai principi fondamentali della Repubblica italiana.

In attesa delle motivazioni della sentenza, abbiamo provato ad analizzare più nel dettaglio la decisione della Corte Costituzionale: abbiamo esaminato tutti i testi dei ricorsi presentati dalle regioni contro la legge sull'autonomia differenziata e ascoltato tutte le [udienze](#) in cui gli avvocati delle regioni hanno difeso le ragioni dei ricorsi. Sulla base del comunicato stampa pubblicato dalla Corte Costituzionale, abbiamo poi valutato punto per punto quali motivazioni hanno portato alla sentenza dei giudici costituzionali, che avrà conseguenze giuridiche e politiche sul futuro dell'autonomia differenziata nel Paese. In breve, appare evidente che i giudici costituzionali abbiano accolto, seppure non necessariamente nei termini che vedremo meglio tra poco, molte delle critiche sollevate dalle regioni che hanno fatto ricorso contro la legge voluta dal governo.

Leggi anche: [Le Pen e Salvini la pensano all'opposto sulle autonomie regionali](#)

Il trasferimento delle materie

La legge sull'autonomia differenziata approvata a giugno dal Parlamento [prevede](#) che una regione, per ottenere maggiore autonomia, debba prima firmare un accordo con il governo. Successivamente, questo accordo deve essere approvato dal Parlamento con una legge. Su questo punto, la Corte Costituzionale [ha dichiarato](#) incostituzionale la possibilità che la concessione di maggiore autonomia preveda il trasferimento alle regioni di «materie o ambiti di materie». Secondo la Corte Costituzionale, un'eventuale maggiore autonomia deve riguardare solo «specifiche funzioni legislative e amministrative». Per capirci subito, prendiamo l'esempio dell'istruzione: un conto sarebbe avere maggiore autonomia sull'intera materia, che riguarda tra le altre cose i programmi scolastici; un altro conto sarebbe avere maggiore autonomia solo su funzioni specifiche, tra cui rientra l'organizzazione dei servizi scolastici sul territorio.

L'articolo 117 della Costituzione [stabilisce](#) che lo Stato ha il potere esclusivo di fare leggi su alcune materie, tra cui ci sono la politica estera, l'immigrazione, la difesa e le norme generali sull'istruzione. Su altre materie la competenza di fare leggi è divisa tra Stato e regioni (si dice che è “concorrente”), mentre sulle materie che restano escluse questa competenza spetta solo alle regioni. Il già citato articolo 116, terzo comma, della Costituzione stabilisce che possano essere concesse «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» tra alcune delle materie indicate dall'articolo 117.

Nei loro ricorsi, le regioni hanno contestato l'interpretazione che la legge voluta dal governo dà alle parole “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Per esempio la Regione Puglia ha sostenuto che l'articolo 116 della Costituzione consente alle regioni di ottenere autonomia, ma solo su materie specifiche e in modo limitato. Secondo il ricorso pugliese, la legge voluta dal governo

consentirebbe invece una «devoluzione integrale» (ossia un trasferimento integrale) delle funzioni pubbliche relative alle materie costituzionali, violando il limite costituzionale che consente solo il trasferimento parziale di competenze.

Con un'argomentazione simile, la Regione Campania ha sostenuto che la legge, nella parte in cui consente il trasferimento di intere materie, contrasta con il limite della «particolarità» previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Secondo la Regione Campania, l'aggettivo «particolare» presente nel terzo comma impone «alle singole regioni di limitare la richiesta alle sole materie e funzioni strettamente connesse alla propria specificità, sempre che la richiesta sia sostenuta da prove concrete e inerenti alle peculiarità vantate».

Anche secondo la Regione Sardegna, la legge sull'autonomia differenziata dà un'interpretazione troppo ampia dell'articolo 116 della Costituzione, trasformando il trasferimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in un trasferimento completo di competenze. «Già dal punto di vista testuale» la Costituzione «fa chiaramente riferimento a trasferimenti puntuali e limitati di competenze – “concernenti” le materie – sulle “forme” e le “condizioni” di autonomia; non, dunque, di intere materie o, addirittura, di “ambiti di materie”, senza alcun limite se non quello della “forza politica” [...] tra la regione interessata e la maggioranza politica di turno», si legge nel ricorso della Regione Sardegna.